

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "THUNDERSTORMS"

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione non a scopo di lucro denominata "Thunderstorms". L'associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede legale in Montegrotto Terme, via Aureliana, 2/B. Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale.

Art. 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Scopo

Thunderstorms ha lo scopo di promuovere ed organizzare progetti culturali, educativi e formativi legati all'ambito dei fenomeni naturali violenti, meteorologici e non (temporali, tornado, uragani, alluvioni, eruzioni vulcaniche, mareggiate, frane...) e ad altri particolari fenomeni (fenomeni celesti, fenomeni astronomici...) al fine di accrescere nel pubblico il concetto di rischio e di contribuire alla formazione di una migliore cultura scientifica atta anche a ridurre gli effetti negativi che tali fenomeni possono avere sulla popolazione.

Art. 5 - Attività

Per la realizzazione dei suoi scopi, l'associazione può attivare una rete di collaborazioni con altre associazioni, enti pubblici e privati operanti sul territorio con obiettivi simili ai presenti e/o stipulare delle convenzioni e può intraprendere varie attività, in particolare:

a) Attività culturali e di formazione

- promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, seminari, incontri, dibattiti, borse di studio e manifestazioni, anche all'estero, e ogni attività in genere;
- gestire corsi di formazione, attività integrative scolastiche;
- ideare, organizzare e promuovere esperienze, gite, visite guidate, viaggi culturali e tematici se utili al raggiungimento degli scopi sociali.

b) Attività editoriali

- redazione, produzione, diffusione e vendita di stampati, dispense, periodici, riviste, libri, cd, dvd o materiale audio/video/multimediale in genere ed altro materiale informativo, educativo e di documentazione di interesse scientifico/culturale o idoneo agli scopi sociali, attraverso ogni mezzo che la tecnologia metterà nel campo a disposizione degli utilizzatori con particolare attenzione ai canali di internet, dei new-media ed all'interazione;
- svolgere studi e ricerche, promuovere convegni allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi;

c) Attività di comunicazione, promozione ed informazione

- informare gli associati e gestire i loro dati nel rispetto dei diritti sulla privacy;
- promuovere l'associazione anche attraverso collaborazioni (anche internazionali), creando un network di sostegno e sviluppo delle attività;
- promuovere le iniziative e le proposte dell'associazione tenendo informato chiunque ne faccia esplicita richiesta;
- organizzare e promuovere seminari, convegni e dibattiti.

d) Attività sociali e ricreative

- creare l'occasione di esperienze di confronto, discussione e aggregazione per i propri soci;

e) Attività di coordinamento, ricerca fondi ed amministrazione

- ricerca e gestione delle risorse, umane, fisiche ed economiche, necessarie allo sviluppo ed allo svolgimento delle attività;
- ricerca di finanziamenti e fondi per lo svolgimento delle attività e per il perseguimento delle finalità;
- organizzazione di eventi, gare, concorsi e giochi a premio occasionali rivolti alla raccolta di fondi per la realizzazione dei progetti.

L'associazione per realizzare gli scopi primari - oltre alle attività essenziali indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo - potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

L'associazione Thunderstorms dovrà sempre mantenersi estranea da qualsiasi manifestazione politica.

Art. 6 - Soci e categorie

Possono essere soci coloro che, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.

I soci si suddividono in quattro categorie:

- soci fondatori
- soci collaboratori
- soci ordinari

- soci onorari

Sono soci fondatori coloro che si impegnano alla costituzione dell'associazione.

Sono soci collaboratori coloro che si impegnano nell'associazione con apporti continuativi e che sono promotori di attività sociali.

Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi della associazione.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal Consiglio Direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. La quota è intrasmissibile e non è rivalutabile. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'associazione. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun associato deve:

- a) osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
- b) attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
- c) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- d) versare periodicamente la quota associativa annuale.

Specularmente ogni associato ha diritto:

- a) a partecipare alle attività promosse dall'associazione; in caso di soci minorenni, la partecipazioni a determinate attività sociali potrà essere limitata.
- b) a partecipare all'assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'associazione garantisce a tutti gli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell'associazione. E' altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

Gli eventuali soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea, ma potranno esercitare il diritto di voto in assemblea soltanto al compimento della maggiore età, senza che peraltro in tale momento vi sia la necessità di una apposita delibera assembleare autorizzativa.

Art. 7 – Ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche, associazioni e enti che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. L'ammissione può essere negata, purché il diniego sia debitamente motivato. I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Il recesso è accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione. Può essere dichiarato decaduto il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Può essere escluso il socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;
- b) che non ottemperi alle disposizioni statuarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali contro-deduzioni. Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

Art. 8 – Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Revisore Unico dei Conti

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito o dietro compenso, nei limiti ammessi dalla legislazione vigente, a seconda di quanto stabilirà periodicamente l'assemblea degli associati. E' invece previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate. Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative all'atto dell'assunzione dell'incarico.

Art. 9 – L'assemblea

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è formata dai soci i quali si riuniscono una volta l'anno in via ordinaria, e ogni qualvolta si ritenga necessario, in via straordinaria. Sono compiti dell'assemblea:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore Unico dei Conti;
- b) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;
- c) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- e) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;
- f) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.

Art. 10 – Convocazione e validità delle Assemblee

Le assemblee sono presiedute dal Presidente, dal Segretario o da un socio nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori e se necessario da due scrutatori. Partecipano e votano alle assemblee gli aventi diritto al voto in regola con le quote sociali. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso scritto via posta elettronica o lettera da inviarsi a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data fissata. Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie possono essere richieste dal Presidente, dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta. Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

Art. 11 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da soci ordinari maggiorenni in numero variabile da tre a sette oltre al Presidente. Il consiglio può integrare la presenza d'altri membri, in qualità d'esperti aventi esclusivamente parere consultivo. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea, dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili. Esso nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del presidente, del vicepresidente o di un terzo dei suoi componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata con comunicazione scritta via lettera, posta elettronica o fax.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. A parità dei voti, il voto del presidente vale doppio.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 12 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il Presidente al suo interno ed eventualmente un Vicepresidente;
- b) nominare il Segretario;
- c) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- d) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- e) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
- f) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- g) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- h) nominare i soci onorari;
- i) fissare la misura delle quote sociali, degli eventuali contributi associativi supplementari e le modalità di reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- l) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- m) assumere personale dipendenti, stipulare contratti d'opera con soci e terzi e stabilirne il compenso;
- n) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Art. 13 – Il Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la firma e la rappresentanza dell'associazione. Qualora sia necessario, il presidente assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso d'assenza, d'impedimento o di cessazione, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente.

Il Presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo a maggioranza dei propri componenti. Esso cessa dalla carica qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli. Il Segretario collabora col Presidente. I suoi compiti sono:

- a) è a capo del personale e cura la corrispondenza;
- b) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- c) provvede alla conservazione di registri, documenti e della contabilità dell'associazione;
- d) è responsabile della riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, secondo le decisioni del comitato;
- e) è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni;
- f) predisporre lo schema del progetto di rendiconto preventivo e consuntivo, secondo i tempi previsti dall'assemblea.

Art. 14 – Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall'assemblea e può essere scelto anche tra i non associati. Deve avere idonee e comprovate capacità professionali e la sua funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto. Tra i compiti vi sono quello di controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il collegio redige annualmente. Il Revisore dei Conti deve predisporre una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Il Revisore Unico dei Conti partecipa alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo. La carica ha la durata di tre anni e il rinnovo è annuale.

Art. 15 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) contributi di enti pubblici, dello Stato e di altre persone fisiche e giuridiche;
- c) contributi provenienti da organismi a carattere internazionale;
- d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) introiti derivanti da convenzioni;
- e) eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione nell'ambito delle attività istituzionali e di quelle connesse;
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Esercizio sociale

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redarre il rendiconto che deve essere sottoposto successivamente all'approvazione dell'assemblea, rendendolo valido a maggioranza dei voti. Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra associazione avente scopo analogo o affine. L'associazione si impegna ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi della gestione per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 – Scioglimento e liquidazione

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute ad altra organizzazione senza fini di lucro avente scopo analogo o affine o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 18 - Clausola compromissoria

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'associazione oppure il socio in caso di controversie tra i soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Pretore competente per territorio.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda alle generali disposizioni legislative in materia.